Ordinanza 18 dicembre 1999, n. 3028.

Misure urgenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, delle province di Arezzo e Rieti e delle province di Potenza, Cosenza e Salerno colpiti rispettivamente dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 e del 9 settembre 1998 ed altri interventi di protezione civile.

(G.U. n. 301 del 24.12.1999)

CAPO I

MISURE PER I TERRITORI DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DELLE PROVINCE DI AREZZO E RIETI INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997

Art. 1

- 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e delle disponibilità di cui alla legge n. 61/1998, ed all'art. 50 della legge n. 448/1998.
- 2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14, comma 14-bis, della legge n. 61/1998 già prorogato è differito al 31 dicembre 2000.
- 3. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogato al 31 dicembre 2000.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano anche all'anno 2000.
- 5. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1999 è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il conseguente onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1).

(1) Il termine del 31 dicembre 2000 è stato prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 10, comma 1, dell'Ordinanza n. 3101/2000.

Art. 2

- 1. Il costo per la, riparazione degli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998 ricomprende anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori.
- 2. Tra le spese previste dall'art. 3, comma 3-octies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 226/1999, sono comprese anche quelle che gli enti pubblici debbono sostenere per la locazione dei locali ove vengono trasferiti provvisoriamente i pubblici servizi, fino alla fine dei lavori di riparazione degli edifici di cui al comma 1, nei limiti stabiliti dalle regioni Marche ed Umbria sentiti i comuni interessati.
- 3. Al fine di completare gli interventi di edilizia residenziale pubblica, da. utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, le regioni Marche ed Umbria possono utilizzare le disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e all'art. 50 della legge n. 448/1998, per un importo non superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei fondi già attribuiti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61/1998.

1. Le regioni Marche ed Umbria possono contribuire, sulla base di apposite intese, alle spese per la fornitura e la posa di cavi, delle apparecchiatura tecnologiche, degli accessori di rete e per il cablaggio degli impianti, conseguenti all'interramento delle reti dei servizi elettrici, telefonici e del metano, al fine di assicurare una contestuale e completa esecuzione degli interventi nei programmi di cui all'art. 3 della legge n. 61/1998.

Art. 4

- 1. I comuni provvedono ad individuare di propria iniziativa, o su richiesta dei proprietari interessati, apposite aree ed i relativi soggetti gestori per lo stoccaggio e trattamento per il recupero degli inerti derivanti dagli interventi connessi alla ricostruzione o al recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Una volta individuati le aree ed i soggetti gestori, il responsabile comunale del procedimento convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
- 2. Entro quarantacinque giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alle attività di cui all'art. 27, comma 3 e stabilisce le condizioni e le prescrizioni di cui all'art 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, anche in deroga alle previsioni del piano regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti.
- 3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, il comune autorizza, se del caso, la realizzazione e gestione dello stoccaggio e del trattamento per il recupero degli inerti, indicando anche le modalità ed i tempi di smaltimento finale o di recupero degli stessi inerti, in ogni caso non superiori a tre anni dalla data dell'autorizzazione, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla regione in materia di recupero e smaltimento dei materiali inerti.

Art. 5

- 1. Le regioni Marche ed Umbria, avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998, corrispondono agli enti gestori il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica utilizzati provvisoriamente dai nuclei familiari già ospitati nei moduli abitativi mobili; l'importo del canone è stabilito dalle regioni medesime (1).
- 2. Avvalendosi delle disponibilità di cui al comma 1, la regione Umbria è autorizzata a sostenere le spese relative alla sistemazione provvisoria degli anziani assistiti dall'Opera pia casa Serena di Foligno fino al rientro nei locali ripristinati.

(1) L'art. 12, comma 1, dell'Ordinanza n. 3076/2000, prevede che le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per la locazione degli alloggi recuperati o realizzati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 398/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 493/1993, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica previsto dall'art. 7 della L. n. 61/1998.

Art. 6

1. Su richiesta del presidente del consorzio, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, il comune può esercitare i poteri di cui al comma 6 del medesimo art. 3 nei confronti

anche dei soli proprietari che non hanno aderito al consorzio o che comunque si oppongono alla realizzazione degli interventi.

Art. 7

1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. L'onere è posto a carico delle disponibilità commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, qualora tali disponibilità dovessero risultare insufficienti a carico delle risorse previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998.

Art. 8

- 1. Il piano degli interventi sugli edifici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge n. 61/1998, può prevedere il finanziamento sia della spesa per la riparazione dell'edificio strategico danneggiato sia della spesa per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire i servizi strategici, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) impossibilità di conferire, anche tramite prescrizioni tecniche specifiche, all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica;
 - b) la spesa per conferire all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica sia superiore alla spesa complessiva per la riparazione dell'edificio medesimo con diversa destinazione d'uso e per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire il servizio strategico.

Art. 9

- 1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti disposti con l'ordinanza n. 2742 del 30 gennaio 1998 per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle province di Arezzo e Rieti è assegnata ai commissari delegati presidenti delle regioni Lazio e Toscana la somma rispettivamente di lire 10 miliardi e 2,5 miliardi.
- 2. L'onere di cui al precedente comma pari a lire 12,5 miliardi è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10

1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e per il funzionamento della struttura commissariale è assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali delle Marche un ulteriore contributo di lire 3,4 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

1.	Per favor	rire la ripres	sa delle att	ività produtti	ive nelle re	egioni M	arche ed	Umbria	il term	ine di cui
	all'art. 9,	comma 2,	del decret	o legislativo	12 luglio	1993, n	. 275, è	differito	al 31	dicembre
	2000(1).									

(1) Termine ulteriormente differito al 31 dicembre 2001 dall'art.8, comma 1, dell'Ordinanza n. 3076/2000.

OMISSIS